



AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

Fasc. 15.01.02/4/2025

Spett.le

**Associazione Almateatro APS**

Via Belfiore, 42 10125 Torino

C.F. 97728550019

[info@almateatro.it](mailto:info@almateatro.it)

[almateatro@pec.it](mailto:almateatro@pec.it)

[almateatro@gmail.com](mailto:almateatro@gmail.com)

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, a l'affidamento diretto a Associazione Almateatro APS, con sede in Via Belfiore, 42 a Torino (C.F. 97728550019) di un servizio di realizzazione dello spettacolo "LA FORZA NASCOSTA – Scienziate nella Fisica e nella Storia" e di organizzazione di un intervento a fine spettacolo di una Docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna in data 02/12/ 2025 presso Teatro ITC San Lazzaro – CIG B936D1A2DF**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxx/2025 si è proceduto ad affidarvi il servizio in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale.

#### **Art.1 - Oggetto del servizio ed attività richieste**

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di realizzazione dello spettacolo "LA FORZA NASCOSTA – Scienziate nella Fisica e nella Storia" e di organizzazione di un intervento a fine spettacolo di una Docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna in data 02/12/ 2025 presso Teatro ITC San Lazzaro.

In particolare sono richieste le seguenti attività:

- Realizzazione dello spettacolo "LA FORZA NASCOSTA – Scienziate nella Fisica e nella Storia" in data 02/ 12/ 2025 presso Teatro ITC San Lazzaro;

- Organizzazione di un intervento a fine spettacolo della Dott.ssa Sara Valentinetti, Docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, collaboratrice presso INFN e al CERN di Ginevra.

L'affidamento del servizio comprenderà la realizzazione dello spettacolo, l'organizzazione dell'intervento a fine spettacolo, le spese di viaggio, vitto e alloggio per la compagnia; le spese e il pagamento delle imposte per la pratica di Agibilità, le spese per la pratica e i diritti S.I.A.E.

Si precisa, altresì, che le suddette prestazioni verranno eseguite dall'affidatario con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature e che, per la natura stessa del servizio, è indispensabile la costante relazione con la committenza.

### **Art. 2 - Durata dell'affidamento.**

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera e scade al termine delle attività svolte in relazione alle azioni di cui all'art.1, in ogni caso non oltre il 31/12/2025. Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

### **Art. 3 - Impegni finanziari e modalità di pagamento.**

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 4.000,00 (IVA esente), onnicomprensivo del compenso e di tutti i costi connessi al servizio e sarà erogato in un'unica soluzione a seguito della realizzazione delle attività e previa acquisizione di fattura riscontrata regolare.

Saranno remunerate solo le prestazioni effettivamente rese.

Si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, in cui è necessario indicare il numero e la data della determina di affidamento.

La fattura dovrà essere intestata a:

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna – C.F. e P.I. 03428581205**  
**Codice univoco UFWYWE**  
**CIG B936D1A2DF**

Per l'appalto in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, poiché i servizi da affidare hanno durata non superiore a 5 uomini-giorno, non ricorre l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche

ed integrazioni. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), il Codice Identificativo Gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 4 - Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta.**

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'affidatario, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'affidatario;
- inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice

di comportamento della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

#### **Art. 5 - Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento.**

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri.

#### **Art. 6 – Sicurezza.**

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio. L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidataria farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

L'affidatario si impegna a garantire copertura assicurativa contro gli infortuni che i lavoratori dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

#### **Art. 7 - Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali.**

---

<sup>1</sup> Approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 19 del 31/01/2019.

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016. In riferimento all'art.7 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione dei dati personali<sup>2</sup>, si individua l'affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

#### **Art. 8 - Foro competente.**

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

#### **Art. 10 - Spese contrattuali.**

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'affidatario. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento provinciale dei contratti.

#### **Art. 11 - Limitazioni a carico dell'affidatario.**

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale

Fabrizia Paltrinieri

*(documento firmato digitalmente)*

---

<sup>2</sup> Approvato con Atto del Consiglio Metropolitan n.45 del 14/11/2018 e reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.bo.it> (sezione Norme e Regolamenti).